



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

n.° 35/25 LG.
n.° 79/25 Sent.
n.° 81 Rep.

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. MARCO ERMINIO MARIA TREMOLADA Presidente
Dott. MIRCO LOMBARDI Giudice
Dott. DARIO COLASANTI Giudice rel.

ha nel PU 96/25 pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per la dichiarazione di liquidazione giudiziale in proprio presentato in data 17 dicembre 2025 da:
DAMA SRL (CF 036228490132) con sede legale in Lierna (LC), Via G. Leopardi n.8, assistita e difesa dagli
Avv.ti Carlo Maria Galli e Isa Corti,

RICORRENTE IN PROPRIO

letta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

esaminata la documentazione in atti;

udito il Giudice relatore;

premessi, riguardo alle questioni processuali relative all'istanza di liquidazione giudiziale in proprio,
che:

- la sede legale della società resistente è sita in Lierna (LC) Via. G. Leopardi n. 8 sicché, in assenza di elementi che individuino *aliunde* il centro degli interessi principali, sussiste la competenza dell'adito Tribunale ai sensi degli artt. 27 CCII;
- sussiste la legittimazione attiva della società ricorrente in quanto il ricorso è stato depositato dall'Amministratore unico;
- nel caso di specie non è necessario lo svolgimento dell'udienza in cui convocare il legale rappresentante della società in quanto l'iniziativa della società debitrice esclude la violazione del contraddittorio ed inoltre non si ravvisa la necessità dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria alla stregua della documentazione prodotta;



ritenuto che il debitore sia soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, per le seguenti ragioni:

- innanzitutto, ricorre il requisito di cui al 1° comma dell'art. 121 CCII poiché la società debitrice svolge attività commerciale, come dimostrato dalla documentazione in atti da cui emerge che si occupa della fabbricazione di stampi, portastampi, sagome etc;
- inoltre, non hanno dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), come si evince dai bilanci delle ultime tre annualità, allegati al ricorso della ricorrente, in cui sono superati i limiti dimensionali di cui al suddetto articolo;
- ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 2 comma 1° lett. b) CCII a causa dell'attuale impossibilità della società debitrice a far fronte al pagamento dei propri debiti in tempi ragionevoli, come desumibile dall'ammontare dell'indebitamento, dal valore dell'attivo indicato nel ricorso e dall'assenza di prospettive di ripresa dimostrate dalle perdite degli ultimi anni, tanto che l'Assemblea dei Soci del 22.11.2025 ha preso atto della conclamata situazione di dissesto;

rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCII; tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dall'art. 125 CCI.

PER QUESTI MOTIVI

DICHIARA

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della **DAMA SRL (CF 036228490132)** con sede legale in Lierna (LC), Via G. Leopardi n.8;

NOMINA

Giudice Delegato il Dott. Dario Colasanti e Curatore, la dott.ssa Eleonora Fumagalli con studio in Lecco (LC) Piazza Manzoni n.7, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, allegando la dichiarazione di cui agli artt. articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

AUTORIZZA

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;



4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

DISPONE

al fine di consentire il più celere svolgimento delle operazioni di liquidazione degli immobili presenti nel patrimonio della Liquidazione Giudiziale che la relativa stima sia preceduta dall'immediato incarico ad un notaio o all'Associazione Notarile della Provincia di Lecco, a cui è direttamente autorizzato il Curatore, per la redazione di una relazione notarile ai sensi dell'art. 567 c.p.c., ma redatta nel rispetto dei contenuti e dei criteri (anche di determinazione del compenso) di cui al protocollo di intesa tra il Tribunale e l'Associazione Notarile della Provincia di Lecco;

ORDINA

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

STABILISCE

il giorno 15.4.2026 alle ore 10.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato Dott Dario Colasanti nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Lecco, piano 3°, stanza n. 303), avvertendo il legale rappresentante della società in liquidazione giudiziale, che può intervenire nella predetta udienza per essere sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AVVISA

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato



l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

SEGNALA

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società per cui è stata aperta la liquidazione giudiziale;

DISPONE

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

DISPONE

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Lecco, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.

Il Giudice rel.
dott. Dario Colasanti

Il Presidente
dott. Marco Tremolada

TRIBUNALE DI LECCO

22 DIC. 2025

DEPOSITATO E SOTTOSCRITTO
CON FIRMA DIGITALE DAL
CANCELLIERE(art.4 DPR 123/2001)

